

Il Regolamento per l'Attività di Previdenza e Solidarietà sottolinea come, una volta accertata l'esistenza delle condizioni di richiesta per la concessione del trattamento pensionistico, la Cassa Nazionale del Notariato sia tenuta a liquidare il trattamento di quiescenza entro sessanta giorni dalla data in cui gli atti completi risultano pervenuti presso l'Ente.

Inoltre il Regolamento prevede che la Cassa provveda alla liquidazione dell'indennità di maternità entro il termine di cinque mesi dal ricevimento della domanda.

Le tempistiche sopra rappresentate si riferiscono alle principali prestazioni erogate dalla Cassa Nazionale del Notariato: il trattamento pensionistico unitamente all'indennità di cessazione e l'indennità di maternità rappresentano mediamente il 98% circa del totale delle prestazioni erogate dall'Ente di previdenza.

Prestazioni erogate

Previdenza

Pensione diretta

Pensione indiretta e di reversibilità

Indennità di cessazione

Riscatto e Ricongiunzione

Totalizzazione

Cumulo

Assegno di integrazione

Indennità di maternità

Assistenza

Contributo apertura studio

Assegni di studio e profitto

Assegni assistenziali

Contributi fitti sedi Consigli Notarili

Polizza Sanitaria
